

Il Parlamento l'ha estesa ai reati commessi sino al 6 aprile di quest'anno

# Entra in vigore l'ammnistia

Miglioramenti introdotti da alcuni emendamenti comunisti - La maggioranza impedisce l'inclusione nel provvedimento di tutti i reati d'opinione e di stampa - I dc approvano la legge « senza entusiasmo » ma impongono l'ammnistia per il peculato - I socialdemocratici esaltano il codice Rocco sostenendo che era « dottrinale » prima del fascismo

L'ammnistia è stata approvata definitivamente dal Senato e dalla Camera, che hanno approvato una serie di modifiche al progetto del governo.

In primo luogo l'ammnistia varrà per tutti i reati commessi entro il 6 aprile di quest'anno (mentre prima il termine era del 31 dicembre 1969).

L'ammnistia prevista per i reati contestati a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche è stata estesa — con emendamenti del Pci e delle sinistre — anche alle manifestazioni « affini » a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale e a quelle svoltesi in relazione a calamità naturali.

È stato incluso inoltre il reato di appropriazione indebita aggravata contestato spesso durante il controverso agrario.

Maggioranza e destre, respingendo le modifiche avanzate dai comunisti e dal Psiup, hanno impedito però che l'ammnistia cancellasse tutti i reati di opinione e di stampa, che sono stati la punta politica più grave dell'ondata repressiva.

È stato invece accolto un emendamento del Pci che concede l'indulto anche agli obiettori di coscienza.

Per quanto riguarda i reati comuni, la maggioranza ha voluto mantenere l'ammnistia per il peculato per distrazione, con una formula che dovrebbe salvare, oltre all'ex sindaco di Roma Petrucci anche i protagonisti dello scandalo del Banco di Sicilia.

I comunisti sono riusciti a escludere dall'in-

dulto la bancarotta « con danni sociali rilevanti » che impedirà tra l'altro all'indulto strale Felice Riva di beneficiare del provvedimento.

La legge è stata approvata, con motivazioni diverse, da Pci, Psiup e dai gruppi del centro-sinistra. Liberali e missini hanno votato contro. I comunisti hanno approvato il provvedimento esprimendo però le riserve per l'estensione del reato politico, di opinione, sui quali sono stati imbastiti processi penali in base a vecchie norme fasciste, alcune delle quali rispolverate per la prima volta in coincidenza con le grandi lotte di autunno e quelle successive.

I democristiani hanno approvato il provvedimento (a senza emendamenti) come hanno fatto i socialisti, ma con un emendamento che negli ultimi mesi vi sia stato un « disegno repressivo » da parte del governo.

I socialdemocratici hanno respinto l'accusa del Pci di avere subito questo provvedimento di amnistia. Hanno detto che esse « non dimostra affatto l'esistenza di una repressione ». Il deputato Regionali Pci si è spinto al punto di giustificare la norma fascista, sostenendo che il codice Rocco « non è affatto un prodotto del regime fascista, dato che era già dottrinalmente maturo fin dal 1913 ».

Le destre hanno invece votato contro affermando che l'ammnistia concessa per i reati contestati durante le agitazioni sindacali e studentesche, è un emendamento al comunisti e un riconoscimento implicito che vi è stata una repressione.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7 — Indulto per le pene accessorie

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8 — Computo della pena per l'applicazione dell'ammnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'ammnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dello aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in materia autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale.

Art. 9 — Condizione soggettiva per l'applicazione della amnistia e dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'ammnistia non si applica e che l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o pro-

fessionisti o per tendenza nei reati di cui, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, numero 575.

L'ammnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguiti per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati

militari di diserzione e renitente alla leva commessi dall'18 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'ammnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 10 — Revoca dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Art. 11 — Termine di efficacia del beneficio

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'ammnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Art. 12 — Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per il caos giudiziario

## I sostituti procuratori minacciano lo sciopero

I sostituti procuratori della Repubblica di Roma minacciano lo sciopero bianco per il caos giudiziario che si è determinato dopo lo sgombero del vecchio Palazzo in un comunicato i magistrati affermano: « Avuta conoscenza del piano predisposto dal ministero di Grazia e Giustizia secondo il quale dovrebbero essere sottoposti alla Procura della Repubblica gran parte degli ambienti attualmente della stessa occupati, rilevato che l'attuazione del piano suddetto porterebbe la concentrazione di 223 persone tra magistrati, funzionari ausiliari e aggregati in 67 vani di una superficie media di 15 metri quadri, che di conseguenza, in ambienti appena sufficienti ad accogliere un solo magistrato dovrebbero operare in media almeno 3 persone, il che non solo sarebbe materialmente impossibile, ma anche in netto contrasto con le esigenze tipiche della istruttoria penale, in ponendo al magistrato la sistematica violazione delle norme di procedura penale e tra le altre, anche di quelle dettate a tutela della dignità del cittadino e del suo diritto alla riservatezza, che la stessa predisposizione del piano — continua il documento — nell'evidenza delle prevedibili e inevitabili conseguenze che ne deriverebbero denota la insensibilità degli organi esecutivi competenti la quale, in definitiva si risolve in dispregio dei primari diritti del cittadino essendo in gioco il tema della libertà personale e dell'ordine sociale, i sostituti procuratori denunciano all'opinione pubblica la responsabilità degli organi del potere esecutivo in ordine alla insostenibile situazione e dichiarano che si vedranno costretti ad astenersi da quelle attività giudiziarie che non potrebbero essere svolte nel rispetto delle norme di legge ».

### IL TESTO DELLA LEGGE

ART. 1 — Amnistia particolare

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa, e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corvo amministrativo — 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423, del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati, previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302, e 303 del codice penale allorché l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranza etnica, salvo che dal fatto siano direttamente derivati lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 585, e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale determinato dai medesimi motivi.

detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui flammiferi, sulla fabbricazione importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2) sulla dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pena pecuniaria per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sulla entrata quando siano commessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

ART. 4 — Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'ammnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omisivi adempimenti, o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperino agli adempimenti ed alle formalità omissi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'ammnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

ta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 586, numeri 1, 2 e 3 del codice penale;

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'ammnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591 nonché al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non occorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale.

Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi o professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 6 — Indulto

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguiti per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 321, secondo comma, 422, 436, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonché dagli articoli 5, 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 della stessa codice penale, 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.

ART. 5 — Amnistia generale

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4 il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti sia consumati che tentati di furto, truffa, appropriazione indebita aggravata, ancorché non siano intervenute circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale nonché per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'articolo 311 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione indebita, la distrazione del denaro o altri a cosa mobile sia stata compiuta

ART. 2 — Amnistia per reati in materia tributaria

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali — sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui flammiferi, sulla fabbricazione importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane, e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'ammnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano commessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma e nei limiti in esso stabiliti.

ART. 3 — Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena

detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui flammiferi, sulla fabbricazione importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2) sulla dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pena pecuniaria per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sulla entrata quando siano commessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

ART. 4 — Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'ammnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omisivi adempimenti, o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperino agli adempimenti ed alle formalità omissi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'ammnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

ART. 5 — Amnistia generale

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4 il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti sia consumati che tentati di furto, truffa, appropriazione indebita aggravata, ancorché non siano intervenute circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale nonché per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'articolo 311 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione indebita, la distrazione del denaro o altri a cosa mobile sia stata compiuta

ART. 6 — Indulto

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguiti per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 321, secondo comma, 422, 436, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonché dagli articoli 5, 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 della stessa codice penale, 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.

**scusi, lei è uno che abbocca?**

Noi pensiamo di no.

E, allora, l'operazione prezzo pulito REX è fatta apposta per Lei: niente prezzi gonfiati, niente sconti "favolosi" e allettanti, niente fastidiose contrattazioni. Prezzo pulito REX è il prezzo già scontato al massimo, comprensivo del costo d'installazione, e uguale per lo stesso prodotto REX in tutta Italia.

E' l'impegno di lealtà della REX e di tutti i suoi rivenditori, con Lei.

**REX**  
una garanzia che vale

**operazione prezzo pulito Rex**